



# Comune di Vallinfreda

## Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)  
C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002  
Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 9 DEL 30.05.2020**

#### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di maggio alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri, notificati nei termini di legge.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, all'appello nominale risultano:

<b>Cognome Nome</b>	<b>Presente / Assente</b>
<b>Chirletti Piero</b>	<b>Presente</b>
<b>Mario Oddi</b>	<b>Presente</b>
<b>Luca Ceccarelli</b>	<b>Presente</b>
<b>Luigi Bernardini</b>	<b>Presente</b>
<b>Raffaello Rinaldi</b>	<b>Presente</b>
<b>Remo Sturabotti</b>	<b>Presente</b>
<b>Angelo Alfei</b>	<b>Presente</b>
<b>Sergio Cametti</b>	<b>Presente</b>
<b>Giuseppe Pace</b>	<b>Assente</b>
<b>Roberto Giordano</b>	<b>Assente</b>
<b>CLEMENTE LUIGI</b>	<b>Assente</b>

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione Il Sig. Chirletti Piero nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale DR.SSA BARBARA PERSANO con funzioni di assistenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, introduce l'oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

### **Visto che**

-con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 8,75 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 4,00 per mille (per unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate);
- 4) aliquota 0,2 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
- 5) -aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esenti poiché comune in zona montana istat
- 6) -terreni agricoli: esenti poiché comune classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall' istat.

### **Visto che**

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 02/04/2016 sono state altresì approvate per l'anno 2016 e confermate fino all'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1)ALIQUOTA "0" (zero) per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze  
come definite e dichiarate ai fini IMU censite in catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)
- 2)ALIQUOTA "1,2" per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- 3)ALIQUOTA "1,2" per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili;

### **Considerato che**

-la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 134.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 32.917,66;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) aliquota 9,95 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 4,00 per mille (per unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate);
- 4) aliquota 0,2 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
- 5) -aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esenti poiché comune in zona montana istat;
- 6) -terreni agricoli: esenti poiché comune classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall' istat.

**Ritenuto altresì** di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) -ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazione;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, all'unanimità

## **DELIBERA**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) aliquota 9,95 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 4,00 per mille (per unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate);
- 4) aliquota 0,2 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);

- 5) -aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esenti poiché comune in zona montana istat;
- 6) -terreni agricoli: esenti poiché comune classificato totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall' istat.

**B)** Di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale

Propria "IMU" anno 2020:

- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
  - b) -ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazione;
- C)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**D)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

All'unanimità approva immediata eseguibilità ex art. 134 TUEL.

---

<b>Deliberazione n. 9</b> <b>Data 30.05.2020</b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020</b>
---	---

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL SINDACO**  
Chirletti Piero


**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR.SSA BARBARA PERSANO**

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

**Lì . . .**



**IL REFERENTE DEL SERVIZIO**  
**Nome del Messo Comunale**

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**Il Segretario comunale**

VISTI gli atti di ufficio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.


**certifica che**

la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

[ S ] è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

**Lì \_\_\_\_\_**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DR.SSA BARBARA PERSANO**